

REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

N. 18
Del 19-06-2013

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO LEGALE UNICO CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO.

Treviso, 19 GIUGNO 2013.

Presso la sede dell'Ente Parco, in via Tandura n. 40, Treviso, si è riunito il Comitato Esecutivo con la presenza dei seguenti consiglieri:

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|
| 1.- TORRESAN Nicola | P | 5.- SARTORATO Ruggero | P |
| 2.- PIZZOLON Arturo | P | | |
| 3.- MARANGON Armando | P | | |
| 4.- MORO Claudio | P | | |

E' presente alla seduta il Direttore dell'Ente, dott. Diego Lonardoni, che esercita anche le funzioni di Segretario dell'Organo.

Nicola Torresan, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL COMITATO ESECUTIVO

Rilevata la sempre crescente complessità dei compiti istituzionali demandati agli Enti pubblici, cui consegue la necessità di un'adeguata assistenza legale specialistica sia nell'espletamento degli affari correnti sia nel contenzioso sollevato da terzi nei confronti dell'Amministrazione;

Considerati gli obblighi di contenimento dei costi imposti agli enti pubblici dalle vigenti leggi finanziarie al fine di concorrere "alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica";

Ravvisata, pertanto, l'esigenza, al fine di consentire una migliore gestione del contenzioso legale nonché di perseguire di l'economicità dell'azione amministrativa, di provvedere all'istituzione di un Ufficio legale Unico con altra Amministrazione pubblica, che, per struttura e dimensione, sia dotata di un proprio Ufficio Legale, cui spetteranno compiti di sovrintendenza e coordinamento dell'attività legale;

Preso atto della disponibilità dell'Amministrazione provinciale di Treviso, che è dotata di un proprio Ufficio Legale, con il quale è già stata avviata in modo soddisfacente una precedente collaborazione, a fornire il servizio di consulenza e gestione del contenzioso legale all'Ente Parco del Sile;

Ravvisata l'opportunità di costituire un Ufficio Legale Unico fra Amministrazione Provinciale di Treviso ed Ente Parco del Sile, per la consulenza e la gestione del contenzioso legale;

Visto l'art. 3, comma 4, lett. b), del Regio Decreto-Legge n. 1578 del 27.11.1933, che in deroga al principio di incompatibilità tra professione d'avvocato e rapporto d'impiego, attribuisce agli enti locali la facoltà di istituire uffici legali avvalendosi, per la cura delle cause e degli affari propri, di avvocati iscritti in un elenco speciale annesso all'Albo forense;

Visto lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di accoglimento;

Preso atto che la costituzione dell'Ufficio legale unico, fra Provincia di Treviso ed Ente Parco del Sile, comporta un evidente risparmio di spesa, evitando il conferimento di incarichi a professionisti esterni e limitando gli eventuali oneri finanziari alle spese di giustizia, effettivamente sostenute e debitamente documentate;

Con voto unanime favorevole, espresso per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di istituire, per le motivazioni sopra esposte e in conformità all'art. 3, comma 4, del R.D.L. n. 1578/1933, l'Ufficio legale unico fra Provincia di Treviso e Ente Parco del Sile, per la consulenza e la gestione del contenzioso legale;

2) di approvare lo schema di convenzione, che disciplina i rapporti fra i succitati enti, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che la costituzione dell'Ufficio legale unico, fra Provincia di Treviso ed Ente Parco del Sile, comporta un evidente risparmio di spesa, evitando il conferimento di incarichi a professionisti esterni e limitando gli eventuali oneri finanziari alle spese di giustizia, effettivamente sostenute e debitamente documentate;

4) di incaricare il Direttore degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo della Giunta regionale, non rientrando nelle fattispecie di cui alla Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;

6) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO LEGALE UNICO

La Provincia di Treviso, in persona di

e

l'Ente Parco del Sile, in persona del Presidente

premessi che

- è interesse delle parti collaborare ai fini dell'assolvimento delle funzioni e dei servizi istituzionali ottimizzando le risorse economiche e di personale;
- l'art. 15 l. 241/90 consente la stipula di convenzioni tra amministrazioni per l'espletamento di attività di interesse comune;
- in materia specifica di assistenza legale l'art. 2, comma 12, l. 24 dicembre 2007 n. 244, consente la stipula di convenzione per l'espletamento da parte dell'ufficio legale di un ente locale l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati;
- la provincia di Treviso è dotata, per regolamento organizzativo interno regolarmente approvato, di ufficio legale con avvocati iscritti all'albo anche dei professionisti abilitati alla difesa avanti alle magistrature superiori;
- le parti odierne sono parti, unitamente ad altri enti locali, di accordo di programma per la realizzazione di pista ciclabile, per la cui attuazione si pongono problematiche di carattere legale, anche giudiziale,
- in via generale, i due enti sottoscritti sono interessati a collaborare ai fini dell'attuazione di progetti di comune interesse, valorizzando le rispettive dotazioni organiche e strumentali;

tutto ciò premesso, tra le parti

si conviene

quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'Ente Parco del Sile affida alla Provincia di Treviso, che accetta, l'incarico dell'espletamento dell'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente Parco del Sile mediante l'ufficio legale costituito presso la Provincia stessa.

L'attività riguarda tutte le materie di interesse dell'Ente Parco e la difesa in giudizio è assicurata in materia, civile, penale, amministrativa, tributaria, anche in sede arbitrale e in ogni grado di giudizio. Ai fini dell'espletamento dei servizi descritti l'Ente Parco conferisce fin d'ora procura al responsabile dell'ufficio legale della Provincia per il compimento in nome e per conto dell'Ente Parco di ogni atto inerente all'ambito definito al primo comma, in sede stragiudiziale e giudiziale.

Il mandato sarà rilasciato dall'organo competente dell'Ente Parco secondo il suo statuto.

L'impostazione del contenzioso sarà oggetto di preventiva relazione inviata tempestivamente dalla Provincia all'Ente Parco, il quale esprimerà il proprio avviso, di cui l'ufficio legale della Provincia terrà conto, assumendo peraltro ogni responsabilità degli atti assunti.

La sottoscrizione degli atti di definizione transattiva dei contenziosi, giudiziali e stragiudiziali, avverrà ad opera anche dell'organo di rappresentanza dell'Ente Parco.

Ai fini dell'attivazione delle singole pratiche di consulenza e/o difesa in giudizio, l'Ente Parco invierà alla Provincia apposita richiesta di espletamento delle singole attività. Laddove la Provincia, in considerazione di carichi di lavoro non previsti che rendano non compatibili con le risorse di personale disponibili l'espletamento delle attività richieste, non comunichi entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impossibilità dell'espletamento dei servizi oggetto di istanza, la provincia medesima sarà obbligata all'espletamento delle attività rispettando gli eventuali termini di

legge.

Le comunicazioni tra gli enti avverranno via mail salva la trasmissione degli atti su carta necessari ai fini degli adempimenti di legge.

Art. 2

Finalità

La presente convenzione è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la effettuazione ottimale della funzione stessa sul territorio.

Art. 3

Modalità di espletamento dei servizi

La Provincia di Treviso espletterà i servizi affidati mediante il personale addetto all'ufficio legale.

Il personale della Provincia eseguirà accessi all'Ente Parco in misura e in orari idonei a garantire l'espletamento funzionale dei servizi. Gli atti inerenti ai servizi saranno sottoscritti dal personale della Provincia secondo le regole operanti presso la Provincia di Treviso in relazione agli atti della stessa tipologia di quelli da porre in essere per conto dei Comuni, con le connesse responsabilità.

L'Ente Parco si impegna a mettere a disposizione della Provincia i documenti necessari e forniranno le informazioni richieste ai fini dell'attuazione della convenzione.

Gli atti implicanti spese a carico dell'Ente Parco sono subordinati alle disponibilità esistenti presso l'Ente Parco.

Gli atti di assunzione delle spese saranno adottati dall'Ente Parco.

Le attività svolte dal personale della Provincia per conto dell'Ente Parco devono essere conformi agli indirizzi e alle disposizioni adottati e che saranno adottati dal Ente Parco medesimo.

Art. 4

Decorrenza e durata della convenzione

La convenzione è valida fino al 31.12.2014. Potrà essere rinnovata con accordo espresso delle parti, manifestato anche con scambio di corrispondenza da effettuare almeno 15 giorni prima della scadenza e indicante anche la durata del rinnovo.

Art. 5

Disciplina economica

Per il primo semestre di operatività della convenzione, l'Ente Parco rimborserà le spese sostenute dalla Provincia di Treviso, comprese quelle dovute all'erogazione ai dipendenti della Provincia di emolumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva in relazione all'attività in giudizio.

Alla scadenza del primo semestre, le parti potranno concordare l'attribuzione alla Provincia di Treviso un compenso alla luce dell'entità dell'attività svolta dalla Provincia stessa. In caso di mancato accordo sull'eventuale compenso, la Provincia potrà recedere dalla convenzione.

Art. 6

Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

Le parti possono recedere dalla convenzione con comunicazione rivolta all'altra parte con anticipo rispetto alla data di recesso almeno pari a tre mesi.

Art. 7

Adesione di altri enti

Alla convenzione potranno aderire altri Enti aventi sede nella provincia di Treviso.


Art. 8

Esenzioni per bollo e registrazione


La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, art. 16 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Visto, letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Nicola Torresan




IL SEGRETARIO
dr. Diego Lonardoni



Publicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Treviso a decorrere dal e presso la sede dell'Ente Parco a decorrere dal



IL SEGRETARIO
dr. Diego Lonardoni



- La presente deliberazione è atto non soggetto a controllo, ex art. 3 L.R. 18.12.1993, n. 53
- La presente deliberazione è atto sottoposto al controllo, ex art. 3 L.R. 18.12.1993, n. 53 e viene inviata alla Giunta Regionale in data



IL SEGRETARIO
dr. Diego Lonardoni



La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data



IL SEGRETARIO
dr. Diego Lonardoni

